

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dell'Accordo quadro denominato “Interventi di manutenzione infrastrutture viarie: ponti, muri e guard rail anno 2025”, Codice opera 250015, CUP H17H25000380004, CPV 45233141-9

PREMESSE

Con determinazione a contrarre della Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità, n. DD/2026/01536 del 03/03/2026, il Comune di Firenze ha disposto l'affidamento dell'Accordo quadro denominato “Interventi di manutenzione infrastrutture viarie: ponti, muri e guard rail anno 2025”.

Codice opera 250015, CUP H17H25000380004, CPV 45233141-9.

L'affidamento è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei *Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali* approvato con D.M. 5 agosto 2024 (pubblicato in G.U. n. 197 del 23-8-2024) e modificati con D.M. del 11 settembre 2025 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 221 del 23-09-2025).

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta** di cui all'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, come integrato e modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, (nel prosieguo, il Codice), con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 50, comma 4, nonché dell'art. 108 del Codice, **sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**.

I criteri di valutazione, e relativi pesi, nonché le modalità di calcolo e di attribuzione del punteggio sono indicati nell'elaborato “**Relazione sui criteri di offerta**”, costituente parte integrante della documentazione di gara.

La **durata del procedimento**, ai sensi dell'art. 1 dell'allegato I.3 al D.Lgs. 36/2023, è pari a nove mesi dalla data di pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste nel medesimo allegato.

Il **luogo di esecuzione dei lavori previsti dall'Accordo quadro** è Firenze, Viadotto dell'Indiano e Viadotto Marco Polo.

Il **Responsabile Unico del Progetto (RUP)**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'ing. Fabrizio Lunardi, Responsabile della E.Q. Manufatti e Impianti Stradali - Direzione Nuove Infrastrutture di Viabilità e Mobilità, pec: nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it - indirizzo postale: Viale F.lli Rosselli 5/7, cap 50144, Firenze, e-mail: fabrizio.lunardi@comune.fi.it.

Gli elaborati progettuali dell'Accordo quadro sono stati approvati con la citata determinazione dirigenziale n. DD/2026/01536 del 03/03/2026.

1. PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) denominato “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana”, in sigla START, accessibile all’indirizzo: <https://start.toscana.it>.

La piattaforma START è piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, certificata ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica della procedura di gara è contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R, “*Regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)*” e nelle “*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana*” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: <https://start.toscana.it/> nella sezione Progetto.

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle “*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana*”, consultabili all’indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, nella sezione Progetto.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://affidamenti.comune.fi.it/node/17286>, unitamente all’indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell’articolo 27 del Codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento “*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana*”, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana*”, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

1. disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
2. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). **N.B.: ad oggi è possibile l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password.**
3. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

4. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE (per l'accesso alla piattaforma)

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma START.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). Come indicato al precedente paragrafo, alla lettera b, **ad oggi è possibile anche l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password**. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 8148 0761, oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) Documentazione approvata con determinazione dirigenziale n. DD/2026/1981 del 17/06/2026, salvo i documenti generati dal sistema START:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Modulistica per offerta costituita da:
 - Domanda di partecipazione generata sul sistema telematico START;
 - DGUE compilabile *on line* sul sistema telematico START dal concorrente e dall'Impresa consorziata/ausiliaria/cooptata;
 - Modulo A.1 - Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente;

- Modulo A.2 - Dichiarazioni integrative al DGUE dell'Impresa consorziata/ausiliaria/cooptata;
- Modulo Autocertificazione assolvimento imposta di bollo;
- Modulo OT – Offerta Tecnica;
- Modulo Offerta economica generato sul sistema telematico START.

b) Elaborati progettuali approvati con determinazione dirigenziale n. DD/2026/01536 del 03/03/2026;

c) Elaborato denominato “*Relazione sui criteri di offerta*”.

d) Altra documentazione:

- Informativa dettagliata sul trattamento dati personali, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679;

- Codice di comportamento dipendenti Comune di Firenze, reperibile al seguente link <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>.

Ai fini della predisposizione dell'offerta, la documentazione di gara consistente negli elaborati sopra indicati è disponibile sulla piattaforma di intermediazione telematica (e-procurement) del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (in sigla «START»), il cui accesso è consentito all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>, con l'avvertenza che domanda di partecipazione, DGUE del concorrente e offerta economica sono generate sul sistema START.

Il bando di gara, il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto e il documento “**relazione sui criteri di offerta**” sono pubblicati, altresì, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del Comune di Firenze all'indirizzo Internet <https://affidamenti.comune.fi.it/node/17286>.

2.2. CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione “Richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della presente gara sul sistema telematico Start, **entro e non oltre il giorno 12/04/2026**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti formulati successivamente al termine indicato, né alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti, formulate in tempo utile da parte degli operatori economici, verranno rese in lingua italiana **entro il 13/04/2026** mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara su START. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite la piattaforma telematica START¹ e si considerano eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

¹ Per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale da parte dell'Amministrazione inerenti la documentazione di gara verranno pubblicate sul sistema START nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di "dettaglio della gara".

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

3. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO. REVISIONE PREZZI

3.1. OGGETTO E IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo quadro oggetto del presente affidamento riguarda interventi di riqualificazione stradale da realizzarsi presso il Viadotto dell'Indiano ed il Viadotto Marco Polo..

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei Contratti, i lavori di manutenzione stradale del Comune di Firenze sono già suddivisi per aree geografiche e tipologie prevalenti di lavori e pertanto si ritiene di non procedere a suddivisione in lotti.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a **€ 900.000,00** (IVA esclusa), di cui **€ 90.000,00** per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso ed **€ 100.179,00** per costi della manodopera non soggetti a ribasso.

L'appalto in oggetto si riferisce ad un Accordo quadro, i cui lavori verranno specificati in contratti applicativi, che avranno forma di specifici "contratti attuativi", come indicato negli artt. 1 e 2 del Capitolato Speciale d'Appalto. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'appalto, che - come previsto nell'art. 2 del CSA - è meramente presuntivo. Anche l'importo relativo alla sicurezza, stimato sulla base di appalti analoghi, è, quindi, da intendersi come meramente indicativo ed in nessuna maniera vincolante per la Stazione appaltante, in quanto il reale ammontare di tali costi sarà definito in occasione della redazione di ogni singolo contratto applicativo.

L'importo a base di gara, esclusi gli oneri di sicurezza, soggetto a ribasso, ammonta a € 810.000,00². Detto importo comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a **€ 100.179,00³**.

² Come da indicazioni interpretative ed applicative di cui al bando tipo ANAC n. 1/2023 approvato con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 e parere MIT, Servizio Supporto Giuridico, n. 2154 del 19/07/2023.

L'appalto si compone delle lavorazioni indicate nella sottostante tabella:

Lavorazioni	Categoria	Classifica	Qualificazioni e obbligatoria (SI/NO)	Importo (€)	% su importo totale lavori	Prevalente o scorporabile	% massima di subappalto consentita
barriere stradali di sicurezza	OS12-A	III	SI	€ 630.000,00	70,00 %	PREVALENTE	50%
strade, autostrade, ponti, viadotti	OG3	I incrementata (ai sensi dell'art. 2 co. 2, All. II.12 al Codice)	SI	€ 270.000,00	30,00 %	SCORPORABILE	100%

Si evidenzia che, per importi limitati e comunque non prevalenti, nei singoli contratti applicativi potranno essere previste lavorazioni riconducibili alla categoria OS10 "Segnaletica stradale non luminosa" e che non sono oggetto dell'appalto opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali.

È ammesso il subappalto, con riferimento a ciascun singolo contratto attuativo entro il limite del 50% dell'importo della prevalente. La categoria scorporabile è subappaltabile totalmente.

Si precisa che le predette percentuali sono da riferirsi a ciascun singolo contratto attuativo, con riferimento al quale la categoria prevalente sarà sempre la OS12-A (la categoria OG3 pertanto non potrà avere un importo maggiore). La ripartizione tra categoria prevalente e scorporabile rimarrà la medesima indicata in riferimento all'Accordo Quadro anche nei singoli contratti attuativi.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, c. 2 e dell'Allegato I.01 del d.lgs. n. 36/2023, il contratto collettivo applicato al personale impiegato nel presente appalto è il Contratto Collettivo Nazionale Edilizia ed Industria siglato in data 21 febbraio 2025 - Codice alfanumerico CNEL: F012.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, co. 3, del Codice dei Contratti, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello/i indicato/i dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.01 del d.lgs. n. 36/2023, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto al comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice alfanumerico F012, F015, F018.

³ Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, **i costi della manodopera non sono ribassabili**. Resta tuttavia ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

3.2 RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Gli interventi ricompresi nel presente Accordo quadro dovranno rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei *Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali*, adottati con D.M. Ambiente 5 agosto 2024 (pubblicato in G.U. n. 197 del 23-8-2024) e modificati con D.M. del 11 settembre 2025, pubblicato in GU Serie Generale n. 221 del 23-09-2025.

Il concorrente dovrà pertanto inserire nella documentazione di gara le seguenti dichiarazioni di impegno di cui all'art. 4 bis del Capitolato speciale d'appalto, parte I:

- dichiarazione di impegno a rifornirsi in impianti produttivi di conglomerati bituminosi con le caratteristiche indicate nell'art. 2.1.1 del CSA norme tecniche;
- dichiarazione di impegno a presentare, alla Direzione lavori, i marchi CE e relative dichiarazioni di prestazione (DoP) dei conglomerati bituminosi con l'indicazione dell'intervallo di temperatura, massimo alla miscelazione e minimo alla consegna, i tabulati di produzione dell'impianto e i documenti di trasporto del conglomerato bituminoso con indicata la temperatura del materiale in uscita dall'impianto, ossia la temperatura di consegna;
- dichiarazione di impegno ad impiegare personale con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri e, più in generale, su tutte le misure di sostenibilità ambientale del cantiere come indicate ai capitoli 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 del CSA Norme Tecniche;
- dichiarazione di impegno a impiegare macchine operatrici conformi al criterio 3.1.5 del D.M.;
- dichiarazione di impegno ad impiegare grassi ed oli biodegradabili, anche a base rigenerata e loro imballaggi, con le caratteristiche indicate nel CSA Norme Tecniche;
- dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad elaborare una Relazione CAM in cui, per ogni criterio di cui al capitolo 3.1 del D.M. 5 agosto 2024, descrive le scelte e le procedure gestionali che garantiscono la conformità ai criteri, dettaglia i requisiti di materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri di cui al capitolo 2.3 del D.M. CAM Infrastrutture e ed al CSA Norme tecniche ed indica i mezzi di prova da presentare alla Direzione Lavori.

3.3. DURATA DELL'APPALTO

L'Accordo quadro avrà durata di **24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi** a partire dalla data di stipula dell'Accordo quadro o, in alternativa, fino all'esaurimento delle risorse economiche disponibili.

La durata dell'Accordo quadro può essere estesa, a discrezione della Stazione appaltante, di ulteriori **12 mesi** naturali e consecutivi in caso di mancato raggiungimento del limite economico al termine dei due anni.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di contratti applicativi esso si intenderà prorogato del tempo previsto dagli stessi per l'ultimazione dei lavori nei termini indicati dal Capitolato speciale d'appalto e fermo quanto previsto dall'art. 59 del Codice. Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato.

La durata del periodo concesso per l'esecuzione dei lavori è definita nel singolo contratto applicativo. In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.

3.4 FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'intervento è inserito nei vigenti strumenti di programmazione dell'Ente ed è finanziato mediante mutuo, come da Codici Opera 220046 - 250017 (trattasi di numeri di riferimento attribuiti all'appalto dall'Amministrazione aggiudicatrice).

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo **a misura**, ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice.

Trattandosi di Accordo Quadro, all'aggiudicatario verrà corrisposta l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1, del Codice, alle condizioni e con le modalità indicate di cui all'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto, ai sensi del quale l'importo dell'anticipazione del prezzo verrà calcolato di volta in volta sul corrispettivo delle prestazioni relative ai singoli contratti attuativi.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto avverrà ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede, tra l'altro, che:

- i certificati di pagamento siano emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento
- e comunque non oltre 7 giorni dall'adozione - e che i pagamenti relativi siano effettuati entro il termine di 30 giorni dall'emissione dello stato di avanzamento;
- la rata di saldo sia pagata entro 30 giorni dall'esito positivo del collaudo.

3.5 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 60, commi 2, 3 e 4-quater del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 16 comma 2 dell'Allegato II.2-bis del d.lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al tre per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo della costruzione elaborati dall'ISTAT.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione prezzi anche ai contratti di subappalto e ai sub-contratti comunicati alla stazione appaltante.

4. OPZIONI E QUINTO D'OBBLIGO.

Non sono previste opzioni per l'Accordo quadro.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice e dell'art. 12, comma 12 del Capitolato, qualora in corso di esecuzione si renda necessario **un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto**, la Stazione appaltante potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale definizione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

5. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice (consorzi stabili) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il

consorzio concorre. In mancanza di indicazione si intende che eseguiranno i lavori con la loro struttura.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, 4° periodo del Codice, **la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d)** (unicità del centro decisionale), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso, ai sensi dell'art. 68, comma 14, del Codice, ricorrendo la presunzione di imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale (partecipazione plurima):

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali hanno l'onere, entro 5 giorni, di dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

*** ** ***

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

*** ** ***

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti, meglio esplicitati nel prosieguo del presente paragrafo:

A) requisiti generali di cui agli articoli 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023, nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente;

B) requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 3 del D.Lgs. 36/2023;

C) requisiti speciali di qualificazione di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, costituiti dal possesso di **attestazione SOA**, in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere e della **certificazione del sistema di qualità aziendale** (con esclusione delle classifiche I e II).

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). In sede di gara (modulo A.1 e modulo A.2), gli operatori economici dovranno pertanto autorizzare questa stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 35, co. 5-bis del Codice, al trattamento dei dati tramite il FVOE, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice dei Contratti, nonché per le altre finalità previste dal Codice dei Contratti.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici **e, ai sensi dell'art. 67, comma 3 del Codice, dalle consorziate che prestano i requisiti.**

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate,

può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione - clausola sociale

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.3 del medesimo decreto e di quanto stabilito dall'**art. 11-bis del Capitolato Speciale d'Appalto** parte prima, **sono esclusi dalla procedura di gara:**

- gli operatori economici che **occupano oltre cinquanta dipendenti**, che, **al momento della presentazione dell'offerta**, non presentino copia dell'**ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; gli operatori economici **che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta **hanno omesso di produrre** alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto **la relazione di genere sulla situazione del personale** maschile e femminile in ognuna delle professioni, ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposte di cui al comma 2 dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice;

- **gli operatori economici che al momento della presentazione dell'offerta**, non abbiano assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- **gli operatori economici che, al momento della presentazione dell'offerta, non assumano l'obbligo di assicurare**, in caso di aggiudicazione del contratto e con riferimento alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- **una quota pari almeno al 30% all'occupazione giovanile** (inferiore agli anni 36);
- **una quota pari almeno al 15% all'occupazione femminile.**

Si precisa, relativamente alla predetta dichiarazione sugli obblighi assunzionali, che:

- **la dichiarazione deve essere sempre resa** (anche se all'atto della presentazione dell'offerta il concorrente disponesse del personale necessario, in quanto la dichiarazione vale anche per eventuali future assunzioni);

- **la mancanza della dichiarazione, l'omessa indicazione della percentuale, o l'indicazione di una percentuale inferiore a quelle minime di cui sopra, costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara**, non essendo sanabili con l'attivazione del soccorso istruttorio, così come specificato al successivo paragrafo 13.

Circa le modalità applicative ed il calcolo delle suddette percentuali, si rinvia alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche della Famiglia, del 20/06/2023 in G.U.R.I. n. 173 del 26/07/2023.

6. 2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità l'iscrizione nel Registro delle Imprese, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.3 REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 30 dell'allegato II.12 al Codice, **il concorrente dovrà qualificarsi, alternativamente, mediante** il possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico – organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, oppure dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile per i loro singoli importi, e quindi tramite:

A) attestazione SOA nella categoria prevalente OS12-A per l'importo totale dei lavori (classifica III o superiore), con obbligo di subappalto necessario (qualificante) per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria⁴ OG3 non posseduta; in tal caso, il concorrente dovrà rendere specifica dichiarazione nel

⁴ Cfr. precedente nota n. 4 (parere del MIT al quesito n. 3255 del 30/01/2025)

“Modulo A1 - Dichiarazioni integrative - concorrente”⁵ (oppure mediante apposita ulteriore dichiarazione da allegare alla documentazione amministrativa), nella quale si obbliga a subappaltare la categoria scorporabile per la quale non è qualificato;

OPPURE

B) attestazione SOA nella categoria prevalente OS12-A per l'importo della categoria prevalente, quindi in classifica III (o superiore) e nella categoria scorporabile OG3, per l'importo della scorporabile, quindi in classifica I (o superiore) incrementata ai sensi dell'art. 2 co. 2, All. II.12 al Codice; in alternativa, il concorrente può costituire un RTI con altro operatore economico qualificato, oppure ricorrere all'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice⁶, i concorrenti devono, altresì, essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati (nell'ipotesi in cui l'attestato SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, perché non ancora aggiornato, il concorrente dovrà indicare nel DGUE gli estremi della certificazione in corso di validità posseduta. Si precisa che l'attestazione SOA sarà acquisita direttamente dalla Stazione appaltante tramite consultazione della banca dati ANAC relativa all'“Elenco delle Imprese qualificate”).

Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata **attivata nei termini di legge** (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice ⁷), la procedura **per il rinnovo o la verifica triennale** della **SOA**. La relativa **documentazione** dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce “Documentazione amministrativa aggiuntiva”.

In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, all'esito positivo del rinnovo/verifica.

In caso di partecipazione da parte di un consorzio stabile di cui alla lettera d) dell'art. 65, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di

⁵ Il concorrente, al punto appositamente predisposto del suddetto modello, dovrà indicare la/le categoria/e oggetto del subappalto qualificante (**OG3**).

⁶ “Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II”.

⁷ L'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice in tema di **rinnovo quinquennale** dell'attestazione SOA, stabilisce che “Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione”; per quanto riguarda **la verifica triennale di mantenimento**, l'art. 17, comma 1 del citato Allegato II.12 al Codice prevede che “In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'operatore economico deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'operatore economico si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, lo stesso non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo”.

presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il consorzio stesso deve aver presentato, entro tale termine, la prescritta domanda di adeguamento dell'attestazione, essendo indifferente il rispetto di qualsiasi altro termine prescritto invece per i singoli consorziati (come da delibera Anac n. 44, del 22 gennaio 2020, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti). Il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la variazione della scadenza intermedia.

*** ** ***

Indicazioni per gli operatori esteri

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.12 al Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

*** ** ***

Indicazioni sui requisiti di partecipazione per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.3, nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2. devono essere posseduti da ciascun soggetto componente il raggruppamento, consorzio, GEIE anche da costituire, da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 13 del Codice.

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.3, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola, **ferma restando, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice, la necessità che l'esecutore sia un possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.**

Ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice e dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice stesso, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nel caso in cui un raggruppamento o un consorzio ordinario abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100, commi 3 e 4, del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento, o del consorzio.

*** ** ***

Indicazioni per le Imprese cooptate

Ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al paragrafo 6.3, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo

delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

*** ** ***

Indicazioni sui requisiti di partecipazione per i consorzi di società cooperative (art 65, comma 2, lettera b) del Codice) per consorzi tra imprese artigiane (art 65, comma 2, lettera c) del Codice) e i consorzi stabili (art 65, comma 2, lettera d) del Codice)

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.3.

I requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2. devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto dell'appalto.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, co. 2 lett. b), e 225, co. 13, del Codice dei Contratti e dell'articolo 18, co. 17 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.3 devono essere posseduti:

a) in caso di **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio** il quale fa valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che lo costituiscono;

b) in caso di **consorzi stabili** di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, **qualora eseguano in proprio**, esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, dai medesimi consorzi, cumulando i requisiti con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

c) in caso di **consorzi stabili** di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, **qualora eseguano tramite le consorziate indicate in sede di gara, queste dovranno possedere i requisiti di capacità tecnica e finanziaria in proprio, ovvero avvalersi a sua volta di impresa qualificata, a pena di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 67, comma 4, lett. c) del Codice**. L'impresa designata dal consorzio stabile potrà eventualmente avvalersi anche dei requisiti maturati in proprio dal medesimo consorzio.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del consorzio.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente paragrafo 6.3 del presente disciplinare.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 12, del Codice dei Contratti, **limitatamente ai soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta (c.d. "avvalimento premiale")**, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

In particolare, ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 104, comma 2 del Codice, **il contratto di avvalimento** concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 **ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta**. L'impresa ausiliaria dovrà altresì trasmettere la propria attestazione di qualificazione SOA (art. 104, comma 5, 1° periodo del Codice).

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere all'avvalimento per migliorare la propria offerta (**c.d. avvalimento premiale**), nel contratto di avvalimento avente ad oggetto le certificazioni, l'impresa ausiliaria dovrà assumere l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, **l'intera organizzazione aziendale** che, complessivamente considerata, ha permesso il conseguimento della certificazione medesima⁸.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 del Codice, potranno essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio "designato" in tal caso dovrà presentare la documentazione attestante i requisiti maturati in proprio⁹.

L'impresa ausiliaria non potrà avvalersi a sua volta di altra impresa ausiliaria in ragione della tipologia e natura delle lavorazioni da effettuare al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e per garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori (**divieto di avvalimento a cascata**).¹⁰

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti generali e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente inserisce sulla piattaforma il contratto di avvalimento, e **allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale**, firmato digitalmente dalle parti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

⁸Trattasi, infatti, di avvalimento complessivo o, meglio, avente ad oggetto un requisito "inscindibile", con l'effetto che la medesima organizzazione aziendale non può essere contemporaneamente utilizzata dall'ausiliata e messa a disposizione dell'ausiliaria. L'avvalimento deve quindi essere effettivo e non fittizio, non potendosi ammettere il c.d. "prestito" della sola certificazione, ad esempio di qualità, quale mero documento e senza quel minimo d'apparato dell'ausiliaria atto a dar senso al prestito stesso, a seconda dei casi i mezzi, il personale, il know how, le prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti.

⁹ In merito si rinvia anche alla delibera ANAC n. 558 del 29 novembre 2023.

¹⁰ Come indicato nella determinazione a contrarre, n. DD/2026/01536 del 03/03/2026.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro 10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE e Modulo A.2 della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Trattandosi di Accordo Quadro, il subappalto sarà di volta in volta consentito con riferimento a ciascun singolo contratto attuativo.

Ai sensi dell'art. 119, commi 1 e 2, del Codice e dell'art. 43 del CSA, **il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, fino alla quota del 50 per cento dell'importo della categoria prevalente. La categoria scorporabile, in riferimento a ciascun contratto applicativo, è subappaltabile nella misura del 100%.**

La ripartizione tra categoria prevalente e scorporabile rimarrà la medesima indicata in riferimento all'Accordo Quadro.

Qualora il concorrente **si qualifichi con la sola categoria prevalente**, come indicato al paragrafo 6.3, lettera A, e non intenda costituire un RTI con altro operatore economico qualificato o ricorrere ad avvalimento, **la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto qualificante comporterà la sua esclusione dalla gara.**

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119 c. 2 del d.lgs. 36/2023, il subappalto deve essere stipulato in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, co. 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del D.lgs. 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Le lavorazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione della tipologia e natura delle lavorazioni da effettuare al fine di rafforzare il controllo delle attività di

cantiere e per garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori **(divieto di subappalto a cascata)**.¹¹

La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del Codice.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al periodo precedente la Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 119 del Codice, all'Appaltatore.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12 del d.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il **medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore**, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

9. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, per la presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del medesimo decreto.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 90,00** ¹², secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025", pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/190202672/Delibera+n.+598+del+30+dicembr e+2024.pdf/e5d83coa-ob68-ad16-942f-61ab605180ad?t=1744105733607>¹³.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Qualora la ricevuta di pagamento del contributo non sia presente fra la documentazione amministrativa, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento mediante la presentazione della relativa ricevuta.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla gara, non è previsto come obbligatorio il rilascio di un'attestazione di avvenuto sopralluogo da parte di questo Ente. Il sopralluogo non è richiesto in quanto i luoghi ove si svolgeranno i lavori sono aree di circolazione pubblica e quindi di libero accesso.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

¹¹ Come indicato nella determinazione a contrarre, n. DD/2026/01536 del 03/03/2026.

¹² Secondo il metodo di calcolo adottato dall'Anac.

¹³ Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

12.1 MODALITÀ TELEMATICA DI PRESENTAZIONE

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica START (**Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana**), accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/03/2026¹⁴, a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Si precisa che:

- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo tale termine perentorio;
- la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e **visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione**. Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema START inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario; la Piattaforma pertanto consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta presentazione dell'offerta.
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
- è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l'offerta inviata;
- una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e, quindi, la mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file.

La Piattaforma accetta preferibilmente, per i documenti di testo, file con i formati PDF/ - PDF/A.pdf e PDF.P7M.

Per poter partecipare alla presente procedura, l'operatore economico deve accedere alla gara e caricare sulla piattaforma, nelle sezioni pertinenti, l'offerta.

12.2 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SUA VINCOLATIVITÀ

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate nell'art. 1 e nelle "*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana*" (consultabili all'indirizzo

¹⁴ Come da indicazioni di cui alla determina a contrarre n. DD/2026/01536 del 03/03/2026.

internet: <https://start.toscana.it>), di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

A - Documentazione amministrativa;

B - Offerta tecnica;

C - Offerta economica.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta tecnica ed economica e, qualora richiesto, la restante documentazione, devono essere sottoscritte con firma digitale (o altra firma elettronica qualificata), come meglio di seguito dettagliato.

Dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora si tratti di concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma START, ad esclusione dei documenti generati direttamente dal sistema START, previa compilazione online. Si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli, nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e quella economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente ovvero da un suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese e firmate digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza.

Documentazione

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. La documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti si attiverà il soccorso istruttorio.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Vincolatività dell'offerta

Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'offerta è vincolante per il concorrente. **L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.**

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Avvertenze

La "Documentazione amministrativa" richiesta per l'ammissione alla gara deve essere separata dall'Offerta tecnica e da quella economica. Costituisce **causa di esclusione** la mancata separazione dell'Offerta Tecnica dall'Offerta Economica e l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara (a mero titolo esemplificativo, **non è sanabile, ed è causa di esclusione, la mancata espressione in gara della volontà di ricorso al subappalto qualificante, in quanto trattasi di requisito di partecipazione**);
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- **la mancata produzione del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituiti può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (art. 101, comma 1, lett a) del Codice), risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;**
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- **non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 6.1 del presente disciplinare (altre cause di esclusione – clausole sociali)¹⁵;**

¹⁵ Cfr. paragrafo 14 del Bando tipo 1/2023, approvato dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 365 del 16 settembre 2025.

- non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- è sanabile la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e l'omessa attestazione della trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità; si precisa che il soccorso istruttorio opererà solo se il rapporto e la relativa attestazione sono antecedenti il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 (cinque)** giorni (art. 101, comma 3, del Codice), affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

E' facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non attivare il soccorso istruttorio qualora riesca per conto proprio, muovendo da elementi desumibili dalla documentazione pervenuta, a verificare autonomamente l'effettivo possesso dell'elemento e/o della dichiarazione omessa/a o risultato/a irregolare.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce negli appositi spazi previsti dalla Piattaforma START per la documentazione amministrativa, tutta la seguente documentazione (di cui in dettaglio più avanti):

- domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- DGUE compilato *on line* del concorrente e della eventuale consorziata;
- dichiarazioni integrative al DGUE;
- ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- autocertificazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sulla domanda di partecipazione (mediante marca da bollo);
- documentazione in caso di avvalimento (*salvo il caso di **avvalimento premiale**, nel quale contratto di avvalimento e relative certificazioni dovranno essere inseriti nell'offerta tecnica*);
- documentazione ulteriore per i soggetti associati, diversi dagli RTI non ancora costituiti, Cfr. paragr. 14.7 del disciplinare di gara;
- solo per O.E. con più di 50 dipendenti: copia del rapporto sulla situazione del personale ai

sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006.

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione autogenerata dalla piattaforma START al momento non è adeguata alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e quindi non vi è un perfetto allineamento fra le dichiarazioni in essa contenute e le dichiarazioni che il concorrente deve rendere ai sensi della normativa vigente.

In particolare:

- **le dichiarazioni relative agli ulteriori soggetti previsti dall'art. 94, comma 3 del vigente Codice (amministratori del socio unico persona giuridica, amministratori di fatto), poiché non sono presenti nella domanda, dovranno essere rese a parte nel Modello 1- Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente;**
- il richiamo all'art. 92 del DPR 207/2010 va inteso riferito all'art. 30 dell'allegato II. 12 al Codice.

14.1.1 GENERAZIONE DELLA DOMANDA

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema START come precisato dal presente disciplinare, dovrà:

- i. **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- ii. **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- iii. **Generare** il documento "*domanda di partecipazione*" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- iv. **Scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema;
- v. **Firmare digitalmente** il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- vi. **Inserire** nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

14.1.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI E PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Nel caso di consorzio di cooperative o tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio deve:

1. **compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", **specificando la tipologia di consorzio** (consorzio stabile, di cooperative o consorzio di imprese artigiane) e **indicando le consorziate per le quali concorre alla gara;**
2. **firmare digitalmente** la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;
3. **qualora il consorzio stabile non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.**

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, costituiti o costituendi, ciascuno dei membri dell'operatore riunito può generare la propria "domanda di partecipazione". La mandataria può però generare, oltre che per sé, anche per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito la

corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

La mandataria deve verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf *"domanda di partecipazione"* di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella *home page*;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta:

1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
 2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
 3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;
- **ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferita.**

14.1.3 CONTENUTI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nel passo 1 della procedura di presentazione offerta il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative o fra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; nel caso di consorzi stabili, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio; sempre nel caso di consorzi stabili, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre.

Nella Domanda di partecipazione (modello on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi"), generata dal sistema e compilata in modalità telematica, il concorrente deve altresì:

- indicare i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede);
- indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) di taluni dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, **come sopra precisato nel box "Avvertenze per la compilazione della domanda"** (quelli non ivi contemplati dovranno essere dichiarati nel Modello A.1 "Dichiarazioni integrative del concorrente");
- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato speciale di appalto e nei suoi eventuali allegati, nei grafici di progetto, nel Piano per la sicurezza e il coordinamento;
- dichiarare di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante, consultabile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di **tutti i soggetti di cui al co. 3 dell'art. 94 del Codice**. In particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio amministratore e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica; nel caso di socio unico persona giuridica, amministratori di quest'ultima;
- in tutte le ipotesi di cui sopra, l'amministratore di fatto.

Gli operatori economici devono verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella *home page*.

14.1.4 SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda è firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

- dal **concorrente che partecipa in forma singola**;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti o non ancora costituiti**, da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice**, dal consorzio medesimo;
- nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

14.1.5 EVENTUALE PROCURA

La domanda, come anche il DGUE e le dichiarazioni integrative, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore, il concorrente **inserisce a sistema nell'apposito spazio, in alternativa:**

- a) l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio;
- b) copia informatica conforme all'originale della procura firmata digitalmente dal notaio;
- c) nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura, ovvero copia della visura camerale.

14.1.6 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di **Euro 16,00** dovrà avvenire mediante **contrassegno telematico (marca da bollo)**.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico, nell'apposito spazio "*Comprova assolvimento imposta di bollo*", scansione del contrassegno telematico (marca da bollo), che dovrà essere previamente annullato con timbro o firma visibili nella copia per immagine ed associato al CIG della procedura di gara in oggetto con apposita **autocertificazione** a firma del legale rappresentante dell'Impresa concorrente. A tal fine, potrà essere utilizzato anche il modello di autocertificazione messo a disposizione dalla Stazione appaltante su START. Il concorrente è onerato della conservazione del contrassegno telematico per il caso di successivi controlli anche da parte dell'Agenzia delle Entrate e si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. In caso di partecipazione in Raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo (o figure assimilate), il bollo è dovuto solo dalla mandataria o capogruppo.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE

Il concorrente e le Imprese consorziate indicate come esecutrici, o, in caso di Consorzi stabili, anche le consorziate che hanno prestato i requisiti (se non indicate come esecutrici), dovranno compilare **on line**, tramite la piattaforma e seguendo le istruzioni rilasciate dalla stessa, il **DGUE - Documento di Gara Unico Europeo - DGUE**.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte dell'operatore economico, attestante l'assenza dei motivi di esclusione, nonché il possesso dei requisiti speciali previsti dal presente disciplinare.

PRECISAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL DGUE ON LINE

Oltre all'Impresa che assume la qualifica di concorrente, anche le Imprese ausiliarie, le Imprese consorziate indicate come esecutrici, e le consorziate che hanno prestato al Consorzio i requisiti, nonché l'Impresa cooptata, compilano il DGUE online, seguendo le istruzioni della Piattaforma.

Il Documento di gara unico europeo deve essere pertanto compilato online e presentato, **firmato digitalmente** dal legale rappresentante o procuratore:

- dal concorrente Impresa singola;
- nel caso di **consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili**: dal consorzio, dalle consorziate esecutrici e da quelle che prestano i requisiti;
- nel caso di avvalimento, dall'Impresa ausiliaria;
- nel caso di cooptazione, dall'Impresa cooptata;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da ciascuno degli operatori

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Nell'ipotesi di firma digitale da parte di un procuratore speciale, dovrà inoltre essere inserita nel sistema una copia della procura, salva l'ipotesi in cui alla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, nel qual caso sarà sufficiente la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

AVVERTENZA: possibilità di compilazione autonoma sulla piattaforma START della documentazione amministrativa per le mandanti e del solo DGUE per ausiliarie e consorziate.

Con l'intervento di adeguamento effettuato sulla piattaforma START il 31 maggio 2025, sono state introdotte nuove funzionalità che consentono all'impresa indicata come mandante (in caso di partecipazione come operatore riunito), all'impresa indicata come ausiliaria (in caso di avvalimento), alla consorziata (nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane) **di gestire direttamente in maniera autonoma la documentazione amministrativa a proprio carico.**

In particolare:

- **le imprese mandanti** possono compilare e inserire sul sistema la domanda di partecipazione, il DGUE e altra documentazione amministrativa a livello di gara che ciascun membro dell'operatore riunito deve presentare singolarmente (richiesta amministrativa impostata dalla stazione appaltante con invio congiunto "NO"); per l'impresa capogruppo/mandataria/offerdente resta attiva la possibilità di gestire, oltre alla documentazione di propria pertinenza, anche la documentazione di pertinenza delle mandanti;

- **le imprese ausiliarie e le consorziate** possono compilare e inserire sul sistema solo il DGUE. Pertanto, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, pertanto, l'inserimento nel sistema, negli appositi spazi, del modulo denominato "*Modello A.2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata/ausiliaria/cooptata*", nonché della restante documentazione ad esse riferite avviene a cura del Consorzio; nel caso di Impresa ausiliaria l'inserimento nel sistema, negli appositi spazi, del modulo denominato "*Modello A.2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata/ausiliaria/cooptata*", nonché della restante documentazione riferita all'ausiliaria, avviene a cura del concorrente.

Per l'impresa offerente resta attiva la possibilità di gestire, oltre alla documentazione di propria pertinenza, anche la documentazione di pertinenza delle ausiliarie/consorziate.

Si sottolinea che per una corretta gestione del flusso, le imprese mandanti, ausiliarie e consorziate devono essere precedentemente iscritte all'indirizzario di START.

DICHIARAZIONI RELATIVE AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DA RENDERSI NEL DGUE ON LINE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per le fattispecie di cui all'art. 98, comma 3, lett. e), per le quali va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

14.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE: MODULO A.1

Il concorrente rende inoltre le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tramite il **modulo A.1**, con le quali:

- indica gli ulteriori soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice non dichiarati nell'ambito della domanda di partecipazione, ivi incluso l'amministratore di fatto, se presente;
- indica il codice alfanumerico unico (di cui all'art. 16 quater del D.L. 76/2020) del CCNL applicato;
- (solo nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato di applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante) dichiara l'equivalenza delle tutele nel caso in cui abbia indicato nella domanda di applicare un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3.1 come applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto (**Contratto Collettivo Nazionale Edilizia ed Industria siglato in data 21 febbraio 2025 - Codice alfanumerico CNEL: F012**);
- (solo per i Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi ordinari o i GEIE non ancora costituiti e per Reti nella forma del raggruppamento costituendo) indica l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (indicandone la denominazione) e di impegnarsi,

in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a tale impresa la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri componenti e ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alla propria tipologia soggettiva di raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o Rete;

- *[per i soli operatori economici che si avvalgono del subappalto obbligatorio]* dichiara di obbligarsi a subappaltare totalmente la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria per la quale è privo di qualificazione;
- dichiara di essere consapevole, ai sensi dell'articolo 119, co. 2, V periodo, del Codice dei Contratti, qualora intenda fare ricorso al subappalto, che **dovrà subappaltare a piccole e medie imprese**, come definite dall'articolo 1, co. 1, lett. o), dell'Allegato I.1. al Codice dei Contratti, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare; *in alternativa*, dichiara, qualora sussistano le **ragioni per derogare** all'articolo 119, co. 2, V periodo del Codice dei Contratti, che intende subappaltare a piccole e medie imprese una soglia inferiore al 20% delle prestazioni oggetto di subappalto di cui all'articolo 119, co. 2, IV periodo, indicandone le motivazioni;
- dichiara di impegnarsi ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto e con riferimento alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali:
 - una quota **almeno pari al 30%** di occupazione giovanile, **a pena di esclusione**;
 - una quota **almeno pari al 15%** di occupazione femminile **a pena di esclusione**;
- *[per i soli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti]* che la copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, ed inserito nella documentazione amministrativa, è conforme a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al/alla consigliere/a regionale di parità;
- *[per i soli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta]* di non essere stato interdetto dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi all'articolo 1, co. 6, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, per avere omesso, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto **la relazione di genere** di cui di cui all'articolo 1 comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice;
- di non essere stato interdetto dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi all'articolo 1, co. 6, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, per avere omesso, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto **la relazione di genere** di cui di cui all'articolo 1 comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice;
- di non incorrere nella causa di esclusione di cui all'art. 27, comma 11, D.Lgs. 81/2008;
- *(solo per i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), se del caso)* dichiara che al fine di soddisfare i requisiti speciali di partecipazione, ricorre ai requisiti di consorziate non esecutrici *(di cui indica denominazione/ragione sociale, C.F. e requisito prestato)*;
- *(solo per i Consorzi Stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti)* dichiara se il Consorzio stabile eseguirà i lavori in proprio esclusivamente con la propria struttura, senza designare consorziate esecutrici *oppure* tramite le consorziate indicate in sede di DGUE;
- *(solo per i Consorzi Stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti che dichiarino di eseguire tramite consorziate)* dichiara che le consorziate indicate come esecutrici possiedono in proprio i requisiti di capacità tecnica e finanziaria richiesti dal disciplinare di gara; *oppure* che le consorziate indicate come esecutrici non possiedono in proprio i requisiti di capacità tecnica e finanziaria richiesti dal disciplinare di gara e

pertanto si avvalgono a loro volta di impresa ausiliaria (*di cui indicano denominazione/ragione sociale e requisito prestato*);

- *in caso di cooptazione*) dichiara che intende raggruppare in cooptazione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, altra impresa in qualità di cooptata (*di cui dovrà indicare la denominazione*)
- dichiara di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio)¹⁶;
- dichiara di non partecipare alla gara anche come impresa ausiliaria di altro concorrente che è ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- dichiara di impegnarsi al rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei *Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali*, adottati con D.M. Ambiente 5 agosto 2024 (pubblicato in G.U. n. 197 del 23-8-2024) e modificati con D.M. del 11 settembre 2025, pubblicato in GU Serie Generale n. 221 del 23-09-2025;
- *[per i soli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta]* dichiara di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 1, co. 2, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti;
- *per i soli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici]* dichiara di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, co. 3, dell'Allegato II.3 al Codice dei Contratti;
- dichiara di obbligarsi, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/000012 del 26/01/2021, pubblicato all'indirizzo <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
- dichiara che in caso di aggiudicazione, si avvarrà (ovvero che non si avvarrà) nel corso dell'appalto di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla data di pubblicazione del bando della presente procedura, ai sensi di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, con indicazione degli estremi in termini di oggetto del contratto, contraente, e data del contratto;
- attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, e in generale per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico del Comune o comunque connessi all'esercizio dei suoi pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 GDPR;
- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 35, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, che non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o

¹⁶

Si rimanda in proposito al paragrafo 5 del presente disciplinare.

commerciali e pertanto di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a consentire l’accesso a tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

- dichiara di riservarsi di indicare, in sede di risposta all’eventuale richiesta di giustificazioni per la valutazione di congruità, relativamente alle giustificazioni prodotte, le parti coperte da segreto tecnico o commerciale (e dunque sottratte all’eventuale accesso agli atti del procedimento);
- **di autorizzare** la stazione appaltante ai sensi dell’articolo 35, co. 5-bis del Codice dei Contratti, al trattamento dei dati tramite il **FVOE**, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 99 del Codice dei Contratti, nonché per le altre finalità previste dal Codice dei Contratti;
- *[per gli operatori economici ammessi in concordato preventivo]* **precisa** gli estremi del decreto di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione alle gare, **allega** una relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, nonché **dichiara**, in caso di partecipazione in Raggruppamento, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il **Modulo A.1** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico concorrente ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete, il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell’operatore riunito. Per l’inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell’apposito spazio si rinvia al box “**PRECISAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL DGUE ON LINE E DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE**”.

14.3.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE DELLA IMPRESA CONSORZIATA/AUSILIARIA/COOPTATA: MODULO A.2

Ciascun concorrente inserisce sul sistema telematico START, negli appositi spazi, le seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, tramite il **Modulo A.2**, da parte di ciascuna:

- **consorziata esecutrice** dei Consorzi di cui all’art. 65 co. 2 lett. b), lett. c) e lett. d) del Codice, nonché dalla eventuale **consorziata che presta i requisiti**;
- **ausiliaria**, ai sensi dell’art. 104 del Codice,
- **cooptata**, ai sensi dell’art. 68, comma 12 del Codice e dell’art. 30, comma 4 dell’Allegato II.12 al Codice.

Con dette dichiarazioni ciascuna Impresa consorziata esecutrice (o che presta i requisiti)/ Impresa ausiliaria/Impresa cooptata:

- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 94 co. 3 del Codice;
- *[per i soli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti]* dichiara che la copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, ed inserito nella documentazione amministrativa, è conforme a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al/alla consigliere/a regionale di parità;
- *[per i soli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta]* dichiara di non essere stato interdetto dalla

partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi all'articolo 1, co. 6, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, per avere omesso, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto **la relazione di genere** di cui di cui all'articolo 1 comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice;

- di non incorrere nella causa di esclusione di cui all'art. 27, comma 11, D.Lgs. 81/2008;
- *[per le sole **Imprese consorziate designate come esecutrici da Consorzio Stabile** ai sensi dell'art. 65, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 36/2023]* dichiara di possedere in proprio i requisiti di qualificazione indicati nel bando e nel disciplinare di gara, oppure di non possedere detti requisiti in proprio, ma mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 con Impresa ausiliaria (*indicandone denominazione sociale/ragione sociale e Codice Fiscale e allegando DGUE e Mod. A.2 dell'ausiliaria e contratto di avvalimento*);
- *[solo per le Imprese ausiliarie ai sensi dell'art.104 del D.Lgs. 36/2023]* dichiara di possedere le risorse necessarie e le dotazioni tecniche di cui è carente il concorrente e/o quelle che gli avrebbero consentito di ottenere l'attestazione di qualificazione nella categoria e classifica oggetto di avvalimento, e inoltre dichiara di obbligarsi verso il concorrente avvalente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse suindicate, allegando in proposito il contratto di avvalimento e copia della propria attestazione SOA (**N.B.: in caso di avvalimento di tipo premiale, il contratto di avvalimento premiale e le certificazioni devono essere inseriti nella busta telematica dell'“offerta tecnica”**);
- *[per la sola ipotesi in cui l'impresa ausiliaria sia un Consorzio stabile ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023]* dichiara di aver maturato in proprio i requisiti oggetto del contratto di avvalimento;
- *[per le sole **imprese cooptate**]* dichiara di eseguire lavori (*che indica*) per un importo non superiore al 20% dell'importo complessivo dell'appalto ed in ogni caso non superiore all'importo delle qualificazioni possedute, in conformità art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice;
- *[per i soli operatori economici ammessi al concordato preventivo]* dichiara gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara, in caso di partecipazione in Raggruppamento, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi del D.Lgs. 14/2019;
- dichiara di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/000012 del 26/01/2021 pubblicato all'indirizzo <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> , e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- attesta di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, e in generale per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico del Comune o comunque connessi all'esercizio dei suoi pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR.
- dichiara di autorizzare la stazione appaltante ai sensi dell'articolo 35, co. 5-bis del Codice dei Contratti, al trattamento dei dati tramite il **FVOE**, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice dei Contratti, nonché per le altre finalità previste dal Codice dei Contratti.

Il **Modulo A.2** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante (o eventuale procuratore) della **consorziata esecutrice, della eventuale consorziata che presta i requisiti** (se diversa dalla consorziata esecutrice), **dell'impresa ausiliaria o cooptata** ed essere inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico; l'Impresa consorziata o ausiliaria può inserire autonomamente il solo DGUE, come specificato nel box di cui al precedente paragrafo 14.2, cui si rinvia .

Il concorrente, nel caso in cui il DGUE e il modello A.2 siano compilati e firmati digitalmente da **un procuratore, inserisce a sistema nell'apposito spazio, in alternativa** l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio; ovvero, la copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura; c) nel solo caso in cui dalla visura camerale risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa e firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.3.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del D.LGS. 21 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale **dichiara**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, **all'interno del Modulo A.1**, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta inoltre una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.5 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega inoltre, negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START:

- 1) ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell' ANAC**;
- 2) autocertificazione di assolvimento dell'imposta di bollo unitamente alla scansione della marca da bollo da € 16,00;
- 3) **(eventuale, in caso di sottoscrizione del procuratore)** copia, come indicato al precedente paragrafo 14.1.5 del presente disciplinare, della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura, ovvero copia della visura camerale;
- 4) **(eventuale, in caso di operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE** redatto ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Si precisa che, in caso di partecipazione in forma associata (RTI, consorzi, reti di imprese), copia del predetto rapporto deve essere presentata da ciascuna delle seguenti imprese, sempre che su di essa incomba l'obbligo di redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 198/2006:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande (del Consorzio ordinario) o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- c. dal Consorzio (di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2, art. 65 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici dei lavori.

14.6 DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 104 DEL CODICE

Il concorrente, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto, c.d. **impresa ausiliaria**, deve indicare nel **DGUE**:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

Il partecipante deve **inserire nell'apposito spazio** del sistema telematico il **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, ai sensi dell'art. 104, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023), **in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto**. Tale contratto, concluso in forma scritta a **pena di nullità**, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12:

- oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc.) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Detto contratto deve essere prodotto, in alternativa:

- come documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dai contraenti;
- come copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal notaio o da altro pubblico ufficiale mediante apposizione di propria firma digitale (art. 22, comma 1 e 2, del d.lgs. 82/2005). **N.B. La conformità all'originale non potrà essere attestata dal rappresentante legale dell'impresa concorrente, ma da un pubblico ufficiale.**

L'**impresa ausiliaria**, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio **DGUE**, da **compilarsi on line**;
- rendere, utilizzando un apposito modulo, denominato "**Modello A.2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata/ausiliaria/cooptata**", disponibile nella documentazione di gara, le ulteriori **dichiarazioni** che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ivi compresa la dichiarazione relativa al possesso delle risorse e dei requisiti tecnici di cui è carente il concorrente nonché la dichiarazione di obbligarsi **verso il concorrente e verso l'amministrazione** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente, nonché il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati.

Il **DGUE**, il modulo "**Modello A.2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata/ausiliaria/cooptata**", compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale, devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

14.7 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I soggetti associati devono inoltre produrre, inserendolo negli appositi spazi sulla piattaforma START, **quanto segue**:

A) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione, **da rendersi all'interno della domanda di partecipazione**, delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;

B) CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI:

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio¹⁷ o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione, **da rendersi all'interno della domanda di partecipazione**, delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

C) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI O GEIE, NON ANCORA COSTITUITI:

dichiarazione, rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Si ricorda che la mancata presentazione **dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituiti può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se il citato documento è preesistente e comprovabile con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (art. 101, comma 1, lett a) del Codice.**

N.B.: le dichiarazioni di cui ai punti a. e c. sono contenute all'interno della domanda di partecipazione, la dichiarazione di cui al punto b. è contenuta all'interno del Modulo A.1 - Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente.

D) AGGREGAZIONI DI RETISTI: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. RETE SOGGETTO):

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

E) AGGREGAZIONI DI RETISTI: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (c.d. RETE CONTRATTO):

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

¹⁷ Si precisa che quanto indicato nel punto B) è richiesto **solo nell'ipotesi di consorzio ordinario di concorrenti** di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 36/2023 e non nelle diverse ipotesi di consorzio di cui alle lettere b), c) e d) del citato art. 65, comma 2.

F) AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: se la rete partecipa nelle forme del RTI COSTITUITO O COSTITUENDO (perché la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, oppure la rete è sprovvista di organo comune, ovvero perché l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti):

F.1) aggregazioni di retisti in caso di RTI costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

F.2) aggregazioni di retisti in caso di RTI costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Si rinvia alle precisazioni sopra riportate.

15. OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà inserire su START, nell'apposito spazio - busta telematica "Offerta Tecnica"-:

- il **"Modulo OT - Offerta Tecnica"**, debitamente compilato, contenente le proprie dichiarazioni di offerta in merito a tutti i criteri di valutazione indicati nell'elaborato *"Relazione Illustrativa Criteri di valutazione offerta"*, cui si rinvia integralmente;
- [solo qualora il concorrente ricorra all'avvalimento di tipo premiale] **il contratto di avvalimento premiale e le certificazioni.**

Ai fini dell'**inserimento sulla Piattaforma** dell'Offerta Tecnica, nell'ambito del «Passo 2» del percorso guidato di «Presentazione offerta», l'Offerente deve:

- a) **produrre** sulla Piattaforma la documentazione costituente l'Offerta tecnica in file formato PDF/A;
- b) **sottoscrivere** con firma digitale;
- c) **caricare** sulla Piattaforma con il comando «carica documento».

L'offerta tecnica deve essere **firmata digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (che dovrà inserire a sistema copia della relativa procura).

In particolare, l'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Costituisce **causa di esclusione** la mancata separazione dell'Offerta Tecnica dall'Offerta Economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo all'interno dell'Offerta Tecnica ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.

In caso di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto, l'offerta tecnica presentata costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, che integra automaticamente la documentazione posta a base di gara incluso il Capitolato Speciale d'appalto e che confluisce nel contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo.

16. OFFERTA ECONOMICA

16.1 GENERAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà:

1. **Accedere** allo spazio dedicato alla gara per cui si partecipa, sul sistema telematico;
2. **Compilare** il *form on line* accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
3. **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
4. **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
5. **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

16.2 CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica contiene, **a pena di esclusione**, il ribasso percentuale unico, espresso con 3 cifre decimali, sull'**importo soggetto a ribasso d'asta di € 810.000,00**¹⁸, oltre IVA (nei termini di legge).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica, quindi, dovrà contenere **a pena di esclusione**:

- 1) il **prezzo complessivo offerto** per l'appalto, in cifre, IVA esclusa;
- 2) il **ribasso percentuale offerto** da applicare sull'importo a base di gara, in cifre, IVA esclusa;
- 3) la **stima dei costi aziendali dell'offerente** concernenti **l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (c.d. oneri aziendali

¹⁸

Cfr. precedente nota n. 2.

della sicurezza);

4) i costi della manodopera, in cifre, **indicati dal concorrente**, relativi al personale stimato nell'esecuzione dell'appalto, **ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice**.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice, **i costi della manodopera indicati da questa stazione appaltante** al paragrafo 3.1 del presente disciplinare **non sono ribassabili**, evidenziando che è comunque fatta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Si precisa che:

- quanto agli **oneri aziendali della sicurezza**, essi si identificano nei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sostenuti *ex lege* dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati nell'offerta economica sono quindi quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, imputati allo specifico appalto. La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli **a pena di esclusione**, all'interno della propria offerta economica, nell'apposito *"form on-line"*. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono;
- quanto ai **costi della manodopera** indicati dall'offerente, **se inferiori a quelli indicati da questa stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, l'offerta sarà sottoposta a verifica di congruità ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice**. I costi indicati dal concorrente non potranno comunque essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui al citato art. 41 co. 13 del Codice. Ove risultasse che i costi della manodopera dell'offerente sono inferiori ai minimi salariali retributivi di cui sopra, l'offerta del concorrente sarà esclusa in quanto anormalmente bassa.

16.3 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (che dovrà inserire a sistema copia della relativa procura) ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica deve essere **firmata digitalmente**:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere firmata digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere firmata digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DOCUMENTI (INCLUSA L'OFFERTA ECONOMICA) NEL SISTEMA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

I **documenti informatici** trasmessi attraverso il sistema dovranno essere **preferibilmente nei seguenti formati**, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- PDF/ - PDF/A - PDF.P7M per i documenti di testo;
- PDF/A e JPG per le immagini.

La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti, né è responsabile dell'integrità dei documenti che saranno caricati a sistema dai concorrenti; pertanto i file danneggiati, illeggibili e quindi non esaminabili saranno considerati come mancanti.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di *form on line*, è necessario ripetere la procedura di compilazione del *form on line* e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica e alla domanda di partecipazione.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 50, comma 4 e dell'art. 108, comma 1 del Codice, secondo i criteri di valutazione e relativi punteggi di cui all'elaborato "*Relazione Illustrativa Criteri di Valutazione Offerta*", parte integrante della documentazione di gara; in detto elaborato sono illustrati i criteri e relativi punteggi, nonché le modalità di calcolo con cui verrà effettuata la valutazione delle offerte.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 51 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Si precisa che nel calcolo dei coefficienti e dei punteggi, per ogni criterio, sarà adottato un numero di cifre decimali pari a 2 (due), arrotondando la seconda cifra decimale all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

19. SEDUTE DI GARA

La prima sessione avrà luogo il giorno 05/05/2026, alle ore 09.30, salvo impedimenti, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica START.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Alle sedute di gara **non è prevista la presenza del pubblico.**

Lo svolgimento telematico della procedura, che ne consente il completo e tempestivo tracciamento, oltre all'inviolabilità delle offerte, garantisce la pubblicità. Garantisce altresì il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.¹⁹

Tramite la piattaforma saranno forniti ai concorrenti gli aggiornamenti circa la procedura.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La stazione appaltante si avvarrà nella presente gara della **facoltà prevista dall'art. 107 comma 3 del Codice di esaminare le offerte tecniche ed economiche prima di verificare l'assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del Codice** (c.d. "**inversione procedimentale**")²⁰: procederà pertanto, prima alla valutazione dell'offerta tecnica e poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti e, successivamente, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di verificare, a suo insindacabile giudizio, la documentazione amministrativa di qualsiasi altro concorrente. **Per tutti i concorrenti sarà verificato il pagamento del contributo Anac.**

La verifica dell'anomalia avverrà dopo le operazioni della commissione giudicatrice, anche in parallelo alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

*** ** ***

Pertanto, in primo luogo, la Commissione Giudicatrice, operando tramite la piattaforma START, procederà, nel corso di una o più sedute, all'esame delle offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi (come meglio dettagliato al paragrafo 21), e poi all'apertura delle offerte economiche e alla formazione della graduatoria. Successivamente la Commissione medesima

¹⁹ Come da Bando tipo ANAC n. 1/2025, approvato con delibera n. 365 del 16 settembre 2025.

²⁰ Così come previsto dalla determina a contrarre n. DD/2026/01536 del 03/03/2026.

trasmetterà, ai fini dello svolgimento delle ulteriori operazioni di gara, la graduatoria al Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici per la verifica della documentazione amministrativa, che avverrà in altra apposita seduta, procedendo come meglio specificato al successivo paragrafo 22.

*** ** ***

La Stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza dell'offerta, adotta le seguenti modalità: la documentazione amministrativa non è accessibile alla Commissione Giudicatrice; il Presidente della Commissione Giudicatrice, successivamente alla nomina della stessa, è abilitato ad accedere su S.T.A.R.T. alle offerte tecniche e, poi, alle offerte economiche; il Presidente del Seggio di gara potrà accedere sulla piattaforma S.T.A.R.T. alla documentazione amministrativa dopo la conclusione delle operazioni da parte della Commissione Giudicatrice.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Le sedute di gara relative all'apertura e verifica delle offerte tecniche ed economiche sono gestite dalla Commissione giudicatrice e sono verbalizzate.

La Commissione giudicatrice procederà tramite il sistema telematico a:

- sbloccare ed aprire le offerte tecniche e verificarne la regolarità formale e la consistenza;
- all'esame e valutazione delle offerte tecniche;
- all'eventuale esclusione delle offerte tecniche, con conseguente comunicazione alla Stazione appaltante per l'adozione del provvedimento di esclusione.

In particolare, la Commissione, in una o più **sedute** stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procederà:

- all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche, assegnando i punteggi con i criteri e le modalità di cui all'elaborato *"Relazione Illustrativa Criteri di Valutazione Offerta"*, parte integrante della documentazione di gara.
- a riepilogare i punteggi complessivamente attribuiti alle singole offerte tecniche e a inserire i punteggi nel sistema telematico, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- ad aprire le offerte economiche e a verificarne la regolarità formale.

La Commissione Giudicatrice approverà sul sistema telematico, a seguito dell'esito della valutazione dell'offerta economica, la documentazione economica ed attribuirà i punteggi totali; formulerà, infine, la classifica della gara.

*** ** ***

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e costituiscano le migliori offerte, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

*** ** ***

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- presentazione di offerte inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice.

22. APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Terminata la valutazione della Commissione Giudicatrice, in una successiva seduta, il seggio di gara, formato da un Presidente e da due testimoni, procederà alla verifica della documentazione

amministrativa del **concorrente classificatosi al primo posto in graduatoria, nonché alla verifica del contributo ANAC da parte di tutti i concorrenti.**

A tal fine il Presidente del seggio di gara farà accesso all'area della piattaforma contenente la documentazione amministrativa (c.d. "busta amministrativa") e procederà quindi a:

a) verificare la conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare della documentazione amministrativa presentata dal soggetto risultato il miglior offerente, e in particolare a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei requisiti generali e speciali;

b) **verificare il pagamento del contributo Anac nei confronti di tutti i concorrenti;**

c) richiedere eventuali chiarimenti o attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13;

d) verificare la documentazione presentata in sede di chiarimenti e/o eventuale soccorso istruttorio e ad esporre le risultanze delle valutazioni effettuate;

e) approvare sulla piattaforma START la documentazione del soggetto verificato, risultata regolare, disponendone l'ammissione;

f) a proporre al RUP²¹ l'esclusione del concorrente verificato, nel caso in cui, all'esito della verifica documentazione amministrativa e dell'eventuale soccorso istruttorio, risulti la presenza di un motivo di esclusione o il mancato rispetto dei criteri di selezione **ovvero il mancato pagamento del contributo ANAC**; in tal caso sarà sottoposto a verifica il concorrente che a seguito dell'esclusione e del ricalcolo dei punteggi, risulta il nuovo miglior offerente.

Successivamente, il soggetto che presiede il seggio di gara completerà la fase relativa all'esame della documentazione amministrativa, utilizzando la funzionalità di START che consente di completare detto esame senza dover approvare i documenti di tutti i partecipanti.

Le eventuali esclusioni saranno comunicate ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera d), del Codice, entro cinque giorni dalla loro adozione.

Il Presidente del Seggio di gara darà quindi comunicazione al RUP circa l'esito delle operazioni, come indicato al paragrafo 24.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, saranno considerate dalla Stazione Appaltante anormalmente basse²² le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dagli atti di gara.

In presenza di un'offerta anormalmente bassa, l'Amministrazione, nella persona del RUP, richiederà per iscritto all'operatore economico interessato una spiegazione sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine **un termine non superiore a sette giorni**. La suddetta spiegazione potrà avere ad oggetto:

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

²¹ Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'allegato I.2 del Codice.

²² Come previsto nel documento "Relazione sui criteri di offerta" e nella determina n. DD/2026/01536 del 03/03/2026.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

L'Amministrazione procederà all'esclusione dell'offerta ai sensi dell'art. 110, c. 5, del Codice e qualora, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, la stessa risulti, nel complesso, inaffidabile.

Qualora, all'esito delle verifiche, l'offerta del concorrente miglior offerente risulti anomala, il RUP ne darà comunicazione al Presidente del seggio di gara, il quale procederà a convocare nuova seduta per la verifica della documentazione amministrativa del concorrente classificatosi al secondo (o successivo) posto in graduatoria.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione dell'appalto è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, generali, di idoneità e speciali, prescritti dal presente disciplinare, ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà all'esclusione del concorrente e alla segnalazione all'ANAC. Successivamente si procederà alle verifiche nei termini sopra indicati nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procederà in modo analogo.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Una volta disposta l'aggiudicazione, ne sarà data comunicazione a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera c), del Codice.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice, la stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

*** ** ***

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, del Codice.

Ai sensi del citato art. 18 del Codice:

- se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali;

- se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dell'appalto deve presentare la garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice.

Deve altresì depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d)

del Codice.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante di questa stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario dell'appalto tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto. L'imposta di bollo è definita in base alla fascia di importo, come indicato nell'allegato I.4 del Codice e dovrà essere assolta mediante il modello F24 Elide -come da provvedimento n. prot. 240013 del 28 giugno 2023, dell'Agenzia delle Entrate-, utilizzando il codice tributo "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36" (Risoluzione n. 37/2023).

A seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, ed in tutti i casi ivi previsti, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. In tal caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

25. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 (come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209), **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 11/04/2006, n. 198, **sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 (come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209), **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L.12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

26. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà nei confronti del concorrente risultato miglior offerente, attraverso l'utilizzo del servizio FVOE - Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

I controlli verranno effettuati sul concorrente, nonché, in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, anche sulle consorziate indicate come esecutrici. Relativamente ai consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice, i controlli saranno effettuati, oltre che sulle consorziate indicate come esecutrici, anche su quelle che hanno prestato i requisiti.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

La verifica del requisito di regolarità contributiva sarà effettuata tramite DURC *on line*.

L'aggiudicazione e la stipulazione del contratto sono subordinate alle verifiche antimafia di cui agli art. 83 ss del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Il controllo antimafia verrà eseguito tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, fatta salva la consultazione della c.d. White List, ai sensi dell'art. 52 bis L. 190/2012, dell'art. 3 bis del DPR 18/04/2013, come aggiornato dal d.p.c.m. 24/11/2016.

A seguito del suddetto controllo, la stazione appaltante procederà alla stipula del contratto, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di cui alla presente procedura, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa pubblica di cui al presente appalto;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

28. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto della presente procedura, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (come modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81), nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante, pubblicato sul sito della stazione appaltante al seguente link: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> approvato con delibera di Giunta comunale DG/2021/0012 del 26/01/2021 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, confluito nella sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2027, approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 14/03/2025.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura di gara sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii, del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara e in generale per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, circa il loro utilizzo si precisa quanto segue:

Finalità del trattamento

I dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE", nelle offerte ed in tutta la documentazione prodotta vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in

particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel disciplinare di gara) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti. I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice e dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

I dati inoltre potrebbero essere pubblicati sulle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali/regionali quando previsto dalla Legge.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenze.

Sub-titolari del trattamento dei dati sono i Dirigenti del Comune di Firenze Responsabili della relativa fase della procedura.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Firenze assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

L'informativa dettagliata sul trattamento, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679, è consultabile nella documentazione di gara pubblicata sulla piattaforma START in corrispondenza della procedura di gara.

31. ACCESSO AGLI ATTI DI GARA

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti sulla piattaforma START a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la piattaforma START, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario e i verbali di gara.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili reciprocamente, tramite la piattaforma, le offerte economiche dagli stessi presentate e la eventuale

documentazione amministrativa che è stata verificata in sede di gara; non saranno invece resi disponibili i documenti non verificati, non avendo costituito presupposto dell'aggiudicazione²³.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Si invitano le imprese concorrenti a NON inserire documenti di riconoscimento - del tutto inutili in quanto i file sono firmati digitalmente-, nella propria documentazione di gara, evidenziando che, qualora inseriti, saranno resi accessibili.

Il Dirigente del Servizio Viabilità
Ing. Alessandro Mercaldo

²³ Si veda parere del Consiglio di Stato 13 gennaio 2026 n. 61.